

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
SICILIA - PALERMO**

Per il consorzio agricolo **Coralverde**, in persona del legale rapp. p.t., (c.f.: e p.i.: 01650150889), con sede in Comiso (RG) via L. Sturzo, 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Virgadavola del Foro di Ragusa (c.f.: VRGCLD68P53M088Z), come da procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore in Comiso (RG) via P. Micca, 122.

Si chiede di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al fax 0932/968018 oppure alla pec: [claudia.virgadavola@avvragusa.legalmail.it](mailto:claudia.virgadavola@avvragusa.legalmail.it)

**CONTRO**

- L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2. Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, in persona dell'Assessore p.t.

**E NEI CONFRONTI**

- **Aretuva di Latino e Tummino**, soc. agr. s.s., pec: [arteuva@pec.it](mailto:arteuva@pec.it)
- **Nasello Carmelo**, pec: [nasello@pec.it](mailto:nasello@pec.it)
- **Soc. Agr. Semplice Fabio**, pec: [societaagricolafabio@pec.it](mailto:societaagricolafabio@pec.it)
- **Soc. Agr. Semplice La Sofia**, pec: [socagrilasofia@pec.it](mailto:socagrilasofia@pec.it)

**PER L'ANNULLAMENTO**

- del D.D.G. n. 1910/2018, pubbl. il 10.08.2018, di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al PSR Sicilia 2014/2020 – sottomisura 4.1. “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui, all'allegato 2, include la domanda del Consorzio Agricolo Coralverde

nell'elenco delle domande di sostegno non ammissibili per non cantierabilità del progetto (all. 2 al citato DDG 1910/18) anziché nella posizione 21 dell'elenco delle domande ammissibili con punteggio 77 (all. 1 al citato DDG);

- di ogni altro atto precedente susseguente o comunque collegato al provvedimento impugnato, compreso il D.D.G. 1501/18, seppur sostituito in toto dal successivo D.D.G. 1910/18;
- delle Disposizioni Attuative Specifiche - sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, paragrafo **5 lett. c)**, dove è previsto che, a pena di inammissibilità, la cantierabilità deve essere dimostrata entro 90 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nonchè paragrafo **16.3.7** in cui viene inserita, fra la documentazione da presentare perentoriamente entro 90 gg. dall'approvazione della graduatoria provvisoria, la “*Concessione edilizia o in alternativa... autorizzazione... per le opere connesse a programma*”

### **PER IL RICONOSCIMENTO**

Della domanda di sostegno del consorzio agricolo Coralverde, con punteggio totale 77, nell'elenco di cui all'allegato “1” del D.D.G. 1910/18 fra le domande di sostegno ammissibili al n. 21 della graduatoria.

### **PREMESSE DI FATTO**

Il Consorzio Agricolo Coralverde, nel corso del 2017 (doc.2), presentava domanda per accedere alle misure di sostegno previste dal PSR 2014-2010, Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimento nelle aziende agricole”.

Fra le opere connesse al programma di investimento, oggetto della domanda, vi era anche l'ampliamento dell'esistente capannone, per la creazione di vani da destinare ad uffici e un vano da destinare a punto vendita, quindi il 6/04/17 il

consorzio ricorrente aveva presentato presso il Comune di Vittoria istanza per ottenere il permesso per costruire detto ampliamento e per l'installazione al di sopra di esso di pannelli fotovoltaici per produzione di energia da 50 KW (doc.3).

L'ampliamento del capannone non rappresenta la parte preponderante del progetto, bensì residuale, e ciò risulta chiaramente dal computo metrico-estimativo allegato alla domanda di sostegno (doc.2). Ed invero, la maggior parte dei costi del progetto riguardano la **costruzione di nuove serre** e il **riattamento di vecchie serre** nonché **l'impianto di climatizzazione all'interno delle serre**, tanto che, sull'importo totale di € 3.781.663,54 dell'intero progetto, l'ampliamento del capannone ha un importo di € 204.224,16, quindi ha un'incidenza residuale nell'intero progetto (si veda doc. 2, computo metrico-estimativo)

Il 10.04.17 la domanda per il sostegno veniva regolarmente presentata e corredata dalla documentazione richiesta, ivi compresa l'istanza, corredata dal progetto esecutivo, per l'ottenimento del permesso a costruire l'ampliamento del capannone già esistente (doc.2 e doc 3).

In data 7.12.2017 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria e la domanda del consorzio ricorrente risultava **inserita nell'elenco "A" fra le domande di sostegno ammissibili** al n. 256 con il punteggio di 58, a fronte del punteggio di 83 richiesto (doc.6). Veniva quindi presentato reclamo amministrativo al solo fine di incrementare il punteggio ottenuto.

In data 7.03.18, non avendo ancora ottenuto il rilascio del permesso a costruire relativo all'ampliamento del capannone, la ditta ricorrente presentava un'istanza di sollecito all'ufficio tecnico del Comune di Vittoria (doc.4), al fine di ottenere

il provvedimento autorizzatorio definitivo, prima dell'emanazione della graduatoria definitiva.

Pur avendo sollecitato più volte il rilascio del provvedimento definitivo di concessione edilizia - o meglio permesso di costruire - il Comune di Vittoria rilasciava alla ditta ricorrente il permesso a costruire solo il **16.07.2018**, con **provvedimento n. 71/18** che autorizzava, altresì, l'installazione dell'impianto fotovoltaico per 50 KW (doc.5). Quindi, il provvedimento autorizzatorio interveniva successivamente alla prima approvazione della graduatoria definitiva, avvenuta il 26.06.2018, ma comunque anteriormente alla pubblicazione dell'ultima versione della graduatoria definitiva, avvenuta il 10.08.2018, oggi impugnata.

Ed invero, con il DDG 1501/18 veniva approvata la graduatoria definitiva, dove la domanda della ditta ricorrente era stata inserita fra quelle *non cantierabili* per mancanza di concessione edilizia.

Il suddetto DDG 1501/18 veniva successivamente sottoposto d'ufficio a riesame e sostituito integralmente dal DDG 1910/18, pubbl. il 10.08.2018 (doc.1), purtroppo, sebbene nelle more la ditta Coralverde avesse ottenuto il provvedimento di permesso a costruire, la sua posizione non subiva alcuna modifica e rimaneva inserita nell'"allegato 2" fra le ditte non ammesse per mancata cantierabilità del progetto "*per mancata concessione edilizia per opere connesse al programma nonché autorizzazione per impianti di fonti di energie rinnovabili*". Alla stessa viene, comunque, attribuito un punteggio di 77, a correzione del punteggio di 58 avuto nella graduatoria provvisoria.

Risulta evidente che il provvedimento di non ammissione della domanda di sostegno ha leso gravemente la posizione giuridica del consorzio Coralverde, ricorrente che, se ammesso, avendo un punteggio di 77, avrebbe ricoperto la 21<sup>a</sup>

posizione nella graduatoria definitiva, quindi si sarebbe posto in posizione utile per beneficiare del sostegno richiesto.

I provvedimenti impugnati risultano palesemente illegittimi per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**– VIOLAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PUBBLICATO IL 4.04.2017  
RELATIVO ALLA SOTTOMISURA 4.1. – VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER LE MISURE DI  
SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI  
ANIMALI, PARTE GENERALE DEL PSR SICILIA 2014/2020 -  
ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA,  
ILLOGICITA' – TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA  
MANIFESTA**

### **1) Violazione del bando**

L'art. 4 del bando prevede i requisiti di ammissibilità delle domande di sostegno

*“Ai fini dell'ammissibilità devono essere rispettati i criteri di cui alle*

*“Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 4.1 sostegno a*

*investimenti delle aziende agricole” in particolare la sostenibilità finanziaria*

*dell'investimento ed il miglioramento del rendimento globale dell'impresa a*

*seguito dell'intervento dovranno essere verificati mediante il piano aziendale*

*(PAI/PSA) presentato a corredo dell'istanza ... Dai dati del piano aziendale*

*dovranno risultare soddisfatti i requisiti di accesso di cui al par.5 ... delle*

*suddette disposizioni. Le soglie di riferimento della dimensione minima*

*aziendale sono quelle previste nella versione 2.1 del PSR Sicilia 2014/2020”*

(doc.7).

Fra le condizioni di ammissibilità della domanda previsti dal bando non compare la *cantierabilità* del progetto né, tantomeno, la dimostrazione della stessa tramite produzione di concessione e/o autorizzazione edilizia, bensì altri requisiti, di cui la ditta ricorrente è risultata in possesso. Quindi, la non ammissibilità della domanda e conseguentemente l'esclusione dal finanziamento della domanda della ricorrente, effettuata nella graduatoria definitiva, è illegittima perché non prevista dal bando.

Ed invero, per giurisprudenza consolidata **i casi di esclusione e/o inammissibilità della domanda devono essere espressamente previsti dal Bando** di concorso, proprio perché quest'ultimo è *lex specialis*, in caso contrario l'esclusione è illegittima (TAR Calabria sent. 576/15; Cons. Stato, sez. V, 5.12.2012 n. 6248; TAR Catanzaro, sez. II, 15.01.2014, n. 47).

## **2) Violazione delle disposizioni attuative generali**

La procedura in oggetto è disciplinata anche dalle *disposizioni attuative generali del PSR Sicilia 2014/2020* nonché alle *disposizioni attuative specifiche relative sottomisura 4.1*.

Dall'esame delle disposizioni attuative generali - allegato al D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 – non si rinviene alcuna disposizione specifica che prevede, fra i requisiti necessari da possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno, la *cantierabilità* del progetto, né, comunque, la necessità di documentarla con concessione e/o autorizzazione edilizia, da produrre successivamente alla pubblicazione degli elenchi provvisori ma anteriormente alla graduatoria definitiva.

Anzi, nelle suddette disposizioni attuative, al paragrafo **2.4** (doc.8) è prevista la regolamentazione del procedimento che ha inizio con l'invio della domanda, la formazione del fascicolo, la verifica della ricevibilità delle domande,

l'ammissibilità e la valutazione delle domande e la formulazione della graduatoria. L'intero iter prevede che la valutazione dell'ammissibilità delle domande preceda l'attribuzione del punteggio; per cui nella pubblicazione degli elenchi provvisori sono inserite tutte le domande ammissibili con il relativo punteggio, quelle inammissibili con la relativa motivazione.

Non è previsto un nuovo esame sull'ammissibilità delle domande in sede di predisposizione della graduatoria definitiva, quindi una domanda già dichiarata ammissibile nella graduatoria provvisoria lo sarà anche nella graduatoria definitiva.

Pertanto, considerato che nel caso di specie la domanda della ditta ricorrente era già stata inserita nella graduatoria provvisoria fra le domande ammissibili, la declaratoria della sua inammissibilità, nella graduatoria definitiva, risulta illegittima in quanto in contrasto con quanto previsto nelle disposizioni attuative generali.

### **3) Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta fra disposizioni del medesimo regolamento ed illogicità**

Passando, invece, all'esame delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 4.1 (doc.9), risulta, al punto 5 lett. c), *“E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; ma di poi è previsto **“la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva”**”*.

Dalla lettera della suddetta disposizione appare che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, risulta esiziale la presentazione del progetto esecutivo e null'altro. E', sì, prevista la dimostrazione della cantierabilità nei 90 gg. successivi, ma è altresì previsto che la domanda verrà, comunque, inserita nella

graduatoria definitiva, seppur con riserva, mentre non risulta la previsione di alcuna comminatoria di esclusione o inammissibilità.

Di poi, in palese contraddizione con il precedente, nel capoverso successivo è previsto che trascorso inutilmente il termine (di 90 gg), senza che l'obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva.

Inoltre, al paragrafo 16.3.7 è previsto che una serie di documenti, fra cui la concessione/autorizzazione edilizia, devono essere presentati perentoriamente entro 90 gg. dall'approvazione della graduatoria provvisoria, senza però nulla specificare in merito alla conseguenza nel caso di mancata produzione.

Di poi, al paragrafo 17, dove viene regolamentato l'intero procedimento amministrativo, l'iter viene suddiviso in cinque fasi: la prima fase riguarda la **ricevibilità** della domanda, dove vengono valutati i tempi di presentazione e la completezza dei dati e della documentazione allegata; la seconda fase riguarda l'ammissibilità, che consiste nella verifica dei requisiti di accesso, rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi della sottomisura e validità tecnica della documentazione allegata alla domanda; la terza fase inerisce la **valutazione** e cioè la verifica del punteggio e l'attribuzione, in base al punteggio, della posizione in graduatoria; le altre fasi sono la **formulazione della graduatoria** e la fase **dell'erogazione dell'aiuto**. Quindi anche al paragrafo 17, come nelle disposizioni attuative generali, non è prevista alcuna rivalutazione delle domande già dichiarate ammissibili nella graduatoria provvisoria.

Ma v'è di più.

Da quanto esposto risulta che la comminatoria di inammissibilità per mancata **cantierabilità** del progetto non è prevista né nel bando né nelle disposizioni attuative generali del PSR Sicilia 2014-2020.



Il concetto di “*cantierabilità*” è previsto solo nelle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 4.1, seppur **in maniera contraddittoria e non chiara** e soprattutto senza una disposizione che lo indichi come prescrizione tassativa imposta a pena di esclusione.

Ed invero, la disposizione del par. 16.3.7 prevede l’obbligo di produzione della concessione/autorizzazione edilizia entro i 90 gg. successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, ma non prevede comminatoria di inammissibilità o esclusione della domanda.

Inoltre, tale disposizione è in contrasto con il successivo paragrafo 17, dove è disciplinato l’intero procedimento amministrativo, e non è previsto, dopo la valutazione sull’ammissibilità delle domande inserite nella graduatoria provvisoria, un rinnovato giudizio di ammissibilità nella predisposizione della graduatoria definitiva.

In merito la giurisprudenza amministrativa ha più volte statuito che “*In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara invece che quella all’esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis*” ( TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23.03.2018, n. 794; sez. I, 24.01.17, n. 169; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 2.12.16 n. 1833; TAR Piemonte, Torino sez. I 30.11.09, n. 3190).

Quindi, alla luce di quanto sopra, non risultando chiara la comminatoria di inammissibilità a carico delle ditte che non dimostrano la cantierabilità del progetto tramite la produzione della concessione edilizia, deve valere un’interpretazione favorevole ai partecipanti, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità comminata alla ditta ricorrente è palesemente illegittima e va annullata.

Ma v'è di più.

Ove le statuizioni delle disposizioni attuative specifiche che prevedono l'obbligo di produzione della concessione/autorizzazione edilizia entro i 90 gg. successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, dovessero essere interpretate come causa di inammissibilità o esclusione della domanda, risulta evidente che tale parte delle disposizioni attuative specifiche per la sottomisura 4.1. è palesemente illegittima perché in palese contrasto con le altre parti delle stesse disposizioni attuative e con quanto previsto nelle disposizioni attuative generali e del bando.

Ed invero, la previsione dei par. 5 lett.c) e 16.3.7 è fuorviante ed illogica, in evidente violazione delle disposizioni attuative generali del PSR Sicilia 2014-2020, nella parte in cui modifica il procedimento di valutazione delle domande, prevedendo una revisione del giudizio di ammissibilità delle domande, già dichiarate ammissibili nella graduatoria provvisoria.

Le disposizioni attuative speciali *in parte qua* sono, altresì, illegittime in quanto subordinano l'ammissibilità della domanda di sostegno ad una circostanza di fatto esterna alla sfera d'azione del soggetto interessato e cioè al rilascio di un atto (concessione edilizia) demandato ad un altro ente, per cui il ritardo di quest'ultimo ricadrà inevitabilmente sul soggetto interessato, come accaduto nel caso di specie.

#### **4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.**

In via subordinata, la dichiarazione di inammissibilità del progetto della ditta Coralverde per mancata *cantierabilità* del progetto risulta viziata, comunque, da eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.

Il concetto di *cantierabilità* del progetto, previsto dalle disposizioni attuative speciali, si riferisce all'intero progetto oggetto della domanda di sostegno e

attiene alla necessità che le opere previste in domanda possano già avviarsi all'avvenuta ammissione al finanziamento. Quindi, non può il concetto di *cantierabilità* riferirsi esclusivamente all'ambito edilizio, sarebbe alquanto riduttivo, anche perché la previsione di opere edilizie non è obbligatoria, tanto che alcuni progetti non contengono opere edilizie; per cui relegare il concetto di *cantierabilità* all'ambito esclusivamente edilizio risulta riduttivo e fuorviante.

Nel caso di specie, come già esposto nelle premesse di fatto, la domanda di sostegno ha ad oggetto un progetto ad ampio respiro che riguarda la costruzione di nuove serre, la sistemazione delle esistenti e l'acquisto di macchinari e strumenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. A fronte dei suddetti interventi, l'ampliamento del capannone, per la creazione di ulteriori vani, rappresenta una parte residuale del progetto, che avrebbe potuto essere anche stralciata dal finanziamento, senza pregiudicare la restante parte dell'opera che può essere eseguita e quindi finanziata, pur eliminando l'ampliamento del capannone. Sotto quest'altro profilo il provvedimento di inammissibilità della domanda di sostegno della ditta ricorrente si appalesa illegittimo perché non tiene conto del fatto che la gran parte del progetto oggetto di domanda era già cantierabile ed eseguibile dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In ultimo si fa rilevare che la concessione edilizia è già stata rilasciata (doc.5) e quindi oggi il progetto è totalmente cantierabile, per cui l'esclusione dal finanziamento della ditta ricorrente rappresenta una palese ingiustizia.

### **Domanda di sospensione**

In sede cautelare, nelle more della decisione di merito, si chiede che l'adito Collegio sospenda l'esecutività dei provvedimenti impugnati ed ammetta con riserva la domanda della ditta ricorrente nell'elenco delle domande ammissibili

in posizione corrispondente al punteggio attribuito (77 punti) e quindi in posizione 21.

La presente istanza cautelare è fondata sulla sussistenza del *fumus boni iuris* e del periculum in mora.

Ed invero, sulla fondatezza nel merito delle doglianze è stato ampiamente esposto sopra, per cui non necessita aggiungere altro.

Il danno grave ed irreparabile è evidente, posto che a breve si avvierà la procedura di erogazione del finanziamento alle ditte ammesse, per cui l'introduzione anche con riserva nella graduatoria definitiva degli ammessi dà la possibilità alla ditta ricorrente di vedersi computata nel calcolo del finanziamento o comunque accantonate le somme spettanti, mentre, in caso contrario, non avrà alcuna possibilità di usufruire del sostegno anche nel caso di esito positivo nel merito.

**Istanza ex. artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, cpa**

Considerato l'elevato numero di controinteressati, ossia dei soggetti inseriti nell'elenco delle "domande di sostegno ammissibili" che verrebbero superati in graduatoria dalla ricorrente - che si collocherebbe alla posizione 21 - questa difesa chiede di essere autorizzata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. e 52, comma 2, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Si rileva, al riguardo, che in fattispecie similari il Presidente di codesto T.A.R. Sicilia ha autorizzato la notifica per pubblici proclami (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, decreto n. 85 del 31.07.18, nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, Decreti n. 987 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016).

Per i suesposti motivi il consorzio agricolo Coralverde, come sopra rapp. e dif.

## CHIEDE

Che preliminarmente, il Presidente del T.A.R. Sicilia, Palermo, voglia autorizzare il ricorrente alla notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, e 52, comma 2, C.P.A., mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Chiede altresì, in via cautelare, di sospendere i provvedimenti impugnati e disporre l'ammissione con riserva della società ricorrente nell'elenco delle *“domande di sostegno ammissibili”* alla posizione 21 - o in quella posizione utile in base al punteggio alla stessa attribuito (77 punti) – o comunque adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Nel merito si chiede l'accoglimento in toto del presente ricorso con l'annullamento dei provvedimenti impugnati (o impugnati parzialmente) e l'ammissione definitiva della società ricorrente all'interno dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili con punteggio 77 ed alla posizione 21.

Sempre nel merito, in via subordinata, si chiede di dichiarare ammissibile la domanda della ditta ricorrente, espungendo dal finanziamento le opere di ampliamento del capannone esistente.

Salvis iuribus

Il tutto con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Si dichiara ai sensi del D.lgs.115/02 che la presente controversia ha valore indeterminabile e il C.U. è pari ad € 650,00.

Documenti prodotti:

- 1) DDG 1910/18, con allegati elenco 1 delle domande ammissibili ed elenco  
2 domande non ammissibili perché non cantierabili;
- 2) Domanda di sostegno -PSR 2014/2020- sottomisura 4.1 con computo  
metrico – estimativo;
- 3) Istanza di concessione edilizia;
- 4) Lettera di sollecito al Comune di Vittoria;
- 5) Permesso di costruire n. 71/18;
- 6) Graduatoria provvisoria ed allegato stralcio dell'elenco delle domande  
ammissibili;
- 7) Bando pubblico – sottomisura 4.1;
- 8) Disposizioni attuative generali – par. 2.4;
- 9) Disposizioni attuative speciali.

Comiso – Palermo lì 11.10.2018

Avv. Claudia Virgadavola